



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 21/03/2006

Bollettino regionale

DISEGNO DI LEGGE 14 marzo 2006 e 11 novembre 2002, n. 14

"Istituzione della riserva naturale regionale orientata dei laghi di Conversano e Gravina di Monsignore' "

Regione Puglia

Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.14 DEL14/03/2006 e 11/11/2002

"ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE
ORIENTATA DEI LAGHI DI CONVERSANO E
GRAVINA DI MONSIGNORE".

OGGETTO: Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore

In attuazione della Legge Regionale 19/97 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette nella Regione Puglia" il Presidente della Giunta Regionale ha convocato la preconferenza per l'area naturale "Laghi di Conversano", sita nel Comune di Conversano (Ba), individuata dalla stessa Legge regionale all'art. 5 e riportata alla scheda A4.

La preconferenza è il primo passo dell'iter istitutivo di un'area protetta regionale, così come previsto dall'art. 6 della L.R. 19/97, ed ha l'obiettivo di individuare le linee guida per la redazione del documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro nazionale sulle aree protette).

Alla preconferenza sono invitati: l'Amministrazione Provinciale di Bari, il Comune di Conversano, il

Consorzio di bonifica Appulo-lucano, le associazioni agricole, imprenditoriali ed ambientaliste. Sono stati svolti tre incontri (25 febbraio, 16 marzo, 2 maggio 2000) per l'elaborazione e la sottoscrizione della cartografia riportante la perimetrazione provvisoria e del documento di indirizzo dell'area naturale. A tali atti ha inoltre fatto seguito la comunicazione della deliberazione della Giunta Comunale di Conversano (n. 105 del 10.4.2001), con la quale si conferma l'approvazione dell'ipotesi di perimetrazione presentata in sede di conferenza. Gli atti precedentemente descritti hanno rappresentato la base di lavoro per il presente schema di disegno di legge.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 28.05.2002, ha preso atto di tali documenti e delle relative perimetrazioni provvisorie (All. A: cartografia delle aree naturali in scala 1:25.000 -visione d'insieme- e 1:10.000 -cartografia delle singole aree naturali) ed ha dettato indirizzi per garantire la gestione transitoria delle aree naturali dal momento dell'adozione del presente disegno di legge fino all'approvazione della legge istitutiva da parte del Consiglio Regionale.

In data 12.07.2004 si è tenuta la Conferenza dei Servizi prevista dall'art 6 comma 5, L.R. 19/97 appositamente convocata con nota del Presidente della Giunta Regionale. Alla conferenza sono invitati: la Regione Puglia, la Provincia di Bari, il Comune di Conversano. Il rappresentante del Comune ha chiesto un aggiornamento della conferenza al fine di organizzare incontri con le associazioni degli agricoltori. In data 10.09.2004 si è tenuta la Conferenza conclusiva, con l'acquisizione agli atti di un documento redatto dalle associazioni degli agricoltori.

In data 14.01.2005 il Comitato Tecnico Scientifico è stato convocato e i lavori si sono conclusi con parere favorevole.

Le undici aree naturali, denominate "Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore", rivestono una grande importanza nel panorama naturale della nostra Regione, caratterizzate dalla presenza di beni storico-architettonici ed archeologici. In particolare:

L'area denominata "Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore" è formata da 10 piccole zone umide sparse nel territorio del comune di Conversano e da una valle carsica caratterizzata da vegetazione di tipo mediterraneo.

Le formazioni di origine carsica, definite nella toponomastica locale impropriamente "laghi", assumono questa dizione secondo un'antica consuetudine lessicale di origine medioevale, quando essi rappresentavano la più importante riserva d'acqua per le popolazioni locali.

Si tratta in realtà di aree caratterizzate da piccole superfici ampie da 1.039 a 11.200 mq, delimitate da gradoni in pietra. Dagli invasi emergono le bocche di cisterne in numero variabile da 3 a 31, utilizzate come riserva idrica per uso privato e divenute proprietà comunale nel XVIII secolo. I "laghi", al di là della importanza naturalistica e paesaggistica, hanno un rilevante valore storico-culturale per la presenza dei caratteristici pozzi a campana cui va il merito di rappresentare secondo alcuni autori la più alta espressione architettonica del sottosuolo pugliese. I pozzi, cavità di profondità variabile da 3 a 12 metri e larghi circa 6 metri, rivestiti internamente con conci calcarei montati secondo le tradizionali tecniche costruttive a secco, risalenti a epoca preromana, raccolgono e conservano l'acqua. Con i "laghi" le doline passano da semplice elemento fisiografico del territorio ad originale fenomeno ecologico che ha dato luogo ad un complesso processo biologico che è giunto a dare vita ad una biocenosi del tutto particolare, sia sotto l'aspetto vegetazionale che faunistico. I "laghi" infatti ospitano una comunità florofaunistica tipica caratterizzata da un autoecologia associata alla dinamica stagionale temporanea di presenza dell'acqua. Per quanto riguarda la componente animale, i "laghi" ospitano una delle più numerose ed importanti popolazioni del Tritone italico (*Triturus italicus*), anfibio di grande importanza in quanto endemico del centro sud Italia. La qualità delle acque che viene immessa nel sottosuolo, e prelevata poco più a valle, dipende dall'uso che si fa o si intende fare dei "laghi"; per questo motivo essi rappresentano sia una importante emergenza geologica, sia una forma di difesa idrogeologica del territorio. Nel documento di indirizzo sono riportati ulteriori approfondimenti sulle aree, tra cui, le diverse specie animali e vegetali presenti, gli habitat e le specie di interesse comunitario ai sensi delle direttive

comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, i vincoli già esistenti, le problematiche relative alla conservazione e tutela.

Il presente schema di disegno di legge: istituisce l'area naturale "Laghi di Conversano" (art.1), classificandola come Riserva naturale regionale orientata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della L.R. 19/97, la denomina "Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore" e la delimita riportando, su cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10000 (cartografia di dettaglio delle singole aree comunali), le perimetrazioni e le zonizzazioni provvisorie approvate, in sede di preconferenza, insieme al documento di indirizzo.

Sull'intero territorio perimetrato varranno, a partire dall'adozione del presente d.d.l., le norme di salvaguardia provvisorie, di cui alla L.R. 19/97 ed alla L.394/91, come riprese nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale.

All'articolo 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite a partire dall'istituzione dell'area. La zonizzazione provvisoria, di cui all'art.3, suddivide il territorio della Riserva in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), ed avrà validità fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 9 del presente disegno di legge e all'art. 20 della L.R. 19/97. La superficie totale del territorio della Riserva è di 347 ha di cui 234 ha perimetrati come zona 1 (zona centrale) ed i restanti 113 ha come zona 2 (fascia di protezione). Nella zona 1 sono comprese le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; nella zona 2 quelle che, pur contenendo valori ambientali e culturali, presentano una maggiore antropizzazione e che più si prestano per la promozione di attività produttive di tipo sostenibili. Il Piano potrà modificare i confini delle zone e dettagliarle ulteriormente, così come indicato all'art.12 della L. 394/91, al fine di una più articolata tutela degli ambienti naturali ed una migliore integrazione tra difesa dell'ambiente ed attività umane.

L'articolo 4 riporta le norme generali e specifiche di tutela del territorio e dell'ambiente naturale da far valere su tutto il territorio dell'area protetta. Per il territorio compreso nella zona 2, fino all'adozione del Piano della Riserva, sarà possibile, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, concedere deroghe alle norme di salvaguardia relative alla costruzione di edifici ed alla modifica della destinazione dei terreni, esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. L'Ufficio Parchi e Riserve Naturali potrà concedere le suddette deroghe, sentito il Comune di Conversano, fino alla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione, e, d'intesa con l'Ente gestore, nel periodo intercorrente dalla costituzione del Consiglio Direttivo dell'Ente fino all'adozione, da parte dello stesso, del Piano territoriale della Riserva. L'articolo 5 istituisce l'ente strumentale di diritto pubblico, così come prevede l'art. 9 della L.R. 19/97, che dovrà gestire la Riserva e ne definisce gli organi: Presidente, Consiglio Direttivo, Giunta esecutiva, Collegio dei Revisori dei conti, Comunità delle aree naturali protette.

Al fine di evitare la proliferazione di enti, che appesantirebbero la politica di gestione delle aree protette regionali, e per garantirsi politiche e gestione più efficaci ed unitarie da un punto di vista territoriale, si è scelto di costituire un unico ente di gestione per tutte le aree naturali della Provincia di Bari: Gravina di Puglia, Barento, Laghi di Conversano, Fascia costiera - territorio di Polignano a valle della S.S. 16, Foce Ofanto, Lama San Giorgio - Triggiano.

Nel presente d.d.l. si individua la composizione degli organi dell'ente di gestione. Man mano che si istituiranno le altre aree naturali del territorio barese saranno integrati negli organi di gestione, ove previsto, i rappresentanti di ogni area istituita. L'ente di gestione provvederà ad approvare, entro 90 giorni dalla costituzione, il proprio Statuto (art. 6) ed a proporre alla Giunta Regionale, per l'approvazione, la Pianta organica (art.7). Gli artt. 8-9-10-11 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive della Riserva: Piano dell'area naturale protetta, Piano Pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno dell'area. L'ente di gestione, dal momento dell'adozione degli strumenti di attuazione, avrà il compito di rilasciare i nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno delle aree (art.12); fino

all'approvazione degli strumenti di attuazione rilascerà parere obbligatorio. Inoltre, dalla data di costituzione dell'ente di gestione e fino all'adozione degli strumenti di attuazione, le deroghe, così come riportato precedentemente, saranno rilasciate dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato all'Ambiente, d'intesa con l'Ente di gestione. L'art. 13 stabilisce i termini e le procedure per l'approvazione del Bilancio dell'Ente. Gli artt. 14 e 15 regolano, rispettivamente, le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia e gli indennizzi che l'ente gestione dovrà risarcire ai proprietari per eventuali danni economici causati alle attività agro-silvo-pastorali. L'art. 16 regola la sorveglianza dell'area della Riserva, che dovrà essere garantita tramite personale dell'ente di gestione e/o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio. La vigilanza (art. 17) sulla corretta attuazione della legge istitutiva spetta alla struttura prevista dall'art. 23 della L.R. 19/97. L'art. 18 contempla la possibilità, da parte del Presidente della Giunta Regionale, di commissariare l'Ente di gestione in caso di gravi inadempienze e/o inattività. L'art. 19 prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge siano a carico del Bilancio 2006. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione o con fondi comunali.

Il Dirigente dell'Ufficio parchi e R.N.
Ing. Francesca Pace

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

L'Assessore Regionale all'Ecologia
Dott. Michele Losappio

Istituzione della Riserva naturale regionale orientata
dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria
- Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale
- Articolo 5 - Gestione
- Articolo 6 - Statuto
- Articolo 7 - Pianta organica
- Articolo 8 - Strumenti di attuazione
- Articolo 9 - Piano territoriale dell'area naturale protetta
- Articolo 10 - Piano Pluriennale Economico Sociale
- Articolo 11 - Regolamento
- Articolo 12 - Nulla osta e pareri
- Articolo 13 - Bilancio
- Articolo 14 - Sanzioni
- Articolo 15 - Indennizzi
- Articolo 16 - Sorveglianza del territorio
- Articolo 17 - Vigilanza
- Articolo 18 - Commissariamento
- Articolo 19 - Norma finanziaria

Articolo 20 - Disposizioni transitorie

OGGETTO: Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore

Articolo 1

Istituzione dell'area naturale protetta

1 Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è istituita la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore, comprendenti le aree naturali "Lago di Sassano", "Lago di Agnano", "Lago di Castiglione", "Lago di Chienna", "Lago di Iavorra", "Lago di Minuzzi", "Lago di Padula", "Lago di Petruzzo", "Lago di S. Vito", "Lago di Vignola", "gravina di Monsignore".

2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore, ricadenti sul territorio del Comune di Conversano (Ba), è riportata nella cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10.000 (cartografia delle singole aree naturali), allegata alla presente legge.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Bari, con finanziamento della Regione.

Articolo 2

Finalità

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti a vegetazione spontanea;
- d) realizzare corridoi ecologici per la connessione delle singole aree naturali, anche attraverso interventi di rinaturazione;
- e) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
- g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo rurale al fine di favorire lo sviluppo di una ricettività qualificata nel territorio;
- h) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Articolo 3

Zonizzazione provvisoria

1. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il Piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

2. La zona 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Articolo 4

Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n.394, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui al precedente articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
- k) aprire discariche.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865. Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti Uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di

Conversano e gravina di Monsignore, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della L.R. 19/97, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle zone 2 di cui al precedente articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, potranno essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano Aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi dovranno essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

Articolo 5 Gestione

1. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. 19/97 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore;

2. Sono Organi dell'Ente di gestione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità delle aree naturali protette.

3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio Direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Parlamentare, Assessore o Consigliere Regionale, Presidente, Assessore o Consigliere Provinciale, Presidente, Assessore o Consigliere di Comunità Montana, Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale.

5. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari è così composto :

- a) cinque rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato ad uno;
- b) tre rappresentanti del Consiglio Regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;
- c) due rappresentanti del Consiglio Provinciale di Bari;
- d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative

a livello regionale;

e) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute da Ministero dell'Ambiente ed operanti sul territorio regionale;

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice Presidente.

7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente: Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali, si rimanda agli articoli 12,13,14 della L.R. 19/97.

Articolo 6

Statuto

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9 della L.R. 19/97.

Articolo 7

Pianta organica

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio Direttivo, la pianta organica del personale che è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale.

2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della L.R. 19/97.

3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge sarà trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta Regionale.

Articolo 8

Strumenti di attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore, l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:

a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della L.R. 19/97;

b) Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della L.R. 19/97;

c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della L.R. 19/97.

Articolo 9

Piano territoriale dell'area naturale protetta

1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore deve:

a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;

- b) individuare le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
 - c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree . edificate e del patrimonio architettonico rurale;
 - d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
 - e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
 - f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
 - g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti
 - i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
 - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica ed al recupero ambientale;
 - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della L.R. 19/97.

Articolo 10

Piano Pluriennale Economico Sociale

1. Il Piano Pluriennale Economico Sociale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Bari di cui al comma 10 dell'articolo 5 con il fine di individuare indirizzi ed obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della L.R. 19/97.

2. Il Piano Pluriennale Economico Sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi ed alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

3. Il Piano Pluriennale Economico Sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio Direttivo, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'articolo 9.

Articolo 11

Regolamento

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno delle Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

2. Il regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 394/91, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.

3. Il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso

dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

Articolo 12

Nulla osta e pareri

- 1 Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento.
4. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Articolo 13

Bilancio

1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Bari approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 34 della L.R. 30.5.1977 n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni, sono approvati dalla Regione con deliberazione regionale.

Articolo 14

Sanzioni

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di lire due milioni per ogni metro cubo di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b), comma 1, dell'art.4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) ed i), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000.
4. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f), comma 1 dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire due milioni.
5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa di lire due milioni per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h), comma 1, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire due milioni ad un massimo di lire 20 milioni.
7. Le violazioni di cui alla lettera j), comma 1, ed alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica
8. Le violazioni di cui alla lettera k), comma 1, dell'art.4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto alla lettera c), comma 2, dell'art.4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire un milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle

disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'art.30 della L.394/91.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'art.11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Articolo 15

Indennizzi

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e gravina di Monsignore sono erogati direttamente dall'ente di gestione di cui all'art. 5, facendo fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'art. 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro 120 giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Articolo 16

Sorveglianza del territorio

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri Enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Bari.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 394/91.

4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 44 della legge regionale 13 agosto 1998 n.27 "Nonne per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e

la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell 'attività venatoria ", è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Articolo 17

Vigilanza

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della L.R. 19/97.

Articolo 18

Commissariamento

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta Regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione ed alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Articolo 19

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in

Euro 50.000,00 sono a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'art. 5, la gestione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della gravina di Monsignore è affidata provvisoriamente al Sindaco del Comune di Conversano, che istituisce una Autorità di gestione provvisoria.

2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione della Parco, seguono la destinazione di questa e, pertanto, andranno a confluire nel patrimonio dell'Ente di Gestione non appena lo stesso sarà stato costituito.

3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore all'Ambiente può nominare un commissario che sostituisce l'Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all' art. 3.